



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Nuovi impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale

Seminario online / Formazione a Distanza

28 e 30 Marzo 2023



Ambiti di consulenza n. 1, 2 e 14

Percorso di consulenza P4.1.2 «Consulenza finalizzata a orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità animale».

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Tipo Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

Dal 2005, tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti sono soggetti alla condizionalità obbligatoria.

La condizionalità garantisce che il sostegno concesso nell'ambito della politica agricola comune (PAC) contribuisca a promuovere un'agricoltura sostenibile e, quindi, risponda positivamente alle preoccupazioni dei cittadini. Il meccanismo della condizionalità crea sinergie tra i pagamenti della PAC e la necessità di garantire il rispetto di alcune norme obbligatorie di base, già presenti nella legislazione europea e nazionale.



Rispetto di requisiti gestionali

Tali requisiti si riferiscono a 18 norme legislative in materia di ambiente, **sicurezza alimentare**, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali.



Rispetto di requisiti normativi per buone condizioni agricole e ambientali



Sistema I&R

Reg (UE) n. 1306/2013 – Criteri di gestione obbligatori (CGO)

REQUISITI DI ATTINENZA VETERINARIA:

- CGO 4 -sicurezza alimentare
- CGO 5 -divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali
- CGO 6 - identificazione e registrazione dei suini
- CGO 7 - identificazione e registrazione dei bovini e/o bufalini
- CGO 8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
- CGO 9 - prevenzione , eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- CGO 11 - norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12 - norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali in allevamento

Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31)
	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)
	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Sostegno volontario accoppiato

La **PAC** prevede pagamenti diretti volti a stabilizzare le entrate agricole e finanzia progetti che rispondono a esigenze specifiche dei singoli Stati Membri.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede la possibilità per gli Stati membri di utilizzare fino a una percentuale massima del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti destinati a finanziare il sostegno accoppiato volontario (VCS). Le autorità italiane hanno deciso di destinare l'11% della dotazione per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato volontario (destinato ai prodotti lattiero-caseari, carni bovine, carni ovine e caprine e altri prodotti).

Sistema I&R e sostegno accoppiato

I dati registrati a sistema vengono utilizzati per autorizzare i pagamenti per le diverse misure.

MS	Measures as from 2017		
	Nb.	Sector 632	Name
Italy	4	Beef and veal	Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine
	5	Beef and veal	Premio ai bovini macellati
	18	Beef and veal	Vacche nutrici Chianina Marchigiana Maremmana Romagnola Piemontese Podolica
	19	Beef and veal	Bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura o IGP
	20	Beef and veal	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici

Anagrafe Animali



Il sistema di identificazione e registrazione delle popolazioni animali (**sistema I & R**) origina dall'inclusione e dall'interconnessione di diverse componenti quali le aziende, i proprietari ed i responsabili degli animali, gli animali ed i loro movimenti.

TRACCIABILITÀ

Tracciare significa **seguire il percorso di un animale e/o un lotto specifico di prodotti attraverso la filiera**, nel passaggio da un partner commerciale all'altro.

La tracciabilità è fatta di fasi e procedure consolidate che sono alla base della rintracciabilità.

RINTRACCIABILITÀ

La rintracciabilità è la capacità di **ricostruire la storia di un prodotto mediante** l'identificazione e la documentazione di tutte le fasi di lavorazione.

Gli operatori coinvolti devono poter fornire informazioni sugli operatori a monte ed a valle del proprio specifico ruolo.



Finalità del sistema I&R

- Tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (rete di epidemiosorveglianza)
- Produrre informazioni per il consumatore e consentire un'etichettatura chiara ed adeguata
- Assicurare l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari

Germania, diossina nella carne di maiale Bruxelles pronta a intervenire con normativa Ue

La scoperta è stata fatta in un allevamento della Bassa Sassonia dove dovranno essere abbattuti centinaia di suini. Chiusi 330 allevamenti. Fefa: "Produttori di mangimi pronti a presentare una proposta di autoregolamentazione". Galan: "In Italia più sicuri che altrove"



ROMA -Dopo le uova, lo scandalo dell'inquinamento alla diossina in Germania si è esteso alla carne di maiale, con diverse centinaia di capi di cui sarà necessario l'abbattimento: lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Agricoltura di Hannover, Gert Hahne. La scoperta è stata fatta in un allevamento della Bassa Sassonia. La presenza di diossina è risultata essere di 2 picogrammi per grammo di grasso, misura pari al doppio di quanto consentito dai limiti europei. In un altro allevamento di suini dello stesso Land sarebbero stati riscontrati valori di

Torna la mucca pazza in Europa

unto che
1.400

Ma per il momento non ci sono elementi per ipotizzare la contaminazione di carni vendute nei supermercati

Nel Regno Unito torna l'incubo della **mucca pazza**. In Galles i s
trovati sulla carcassa di un **bovino** rinvenuta in una fattoria.

UOVA AL FIPRONIL



30 AGOSTO 2017
Fipronil, 4mila uova sequi di positività alle analisi



28 AGOSTO 2017
Uova contaminate, in Em campioni positivi al Fipro



25 AGOSTO 2017
Uova al fipronil, agricoltori prodotti sicuri, noi vittime



CORRIERE DI BOLOGNA

Mozzarelle blu Questa volta sono italiane

21:14 | **CRONACHE** | In un market di Rivoli (Torino) trovati due formaggi «colorati» della Granarolo Video



Presupposti del sistema I&R



- scopi e finalità chiaramente definiti e condivisi con tutti gli attori del sistema;
- regole e procedure chiare ed univoche ([basi normative](#));
- un elevato standard organizzativo tra le diverse figure coinvolte;
- rigore metodologico (standardizzazione procedure e terminologia);
- motivazione di tutti gli operatori coinvolti e feedback per gli operatori sul raggiungimento degli obiettivi;
- piena accessibilità ai dati con ricaduta diretta positiva sugli utenti.

Entità coinvolte



- Detentore degli animali o suo delegato
- Veterinario riconosciuto
- Titolare stabilimento di macellazione o suo delegato
- Associazioni Allevatori, CAA
- Fornitori marchi auricolari
- Servizi Veterinari AZ-ULSS
- Regioni e Province autonome
- Ministero della Salute
- Ministero delle Politiche Agricole
- Organismi Pagatori

Elementi chiave sistema I&R

- il censimento degli allevatori ed operatori del settore, degli insediamenti produttivi e degli allevamenti;
- [un sistema di identificazione degli animali](#);
- [un registro](#) di stalla compilato dall'allevatore;
- [un passaporto](#) per talune categorie di animali;
- una registrazione sistematica nell'impianto di macellazione;
- [una base dati computerizzata](#).

Terrestrial Animal Health Code -Chapter 4.1.General principles on identification and traceability of live animals



Anagrafiche degli operatori



Possono essere persone fisiche o persone giuridiche, sempre identificate univocamente dal codice fiscale

DETENTORE- si prende cura degli animali e ne ha la responsabilità

PROPRIETARIO- ha il possesso degli animali.

Il proprietario ed il detentore possono o meno essere la stessa figura anagrafica.

Struttura di allevamento



INSEDIAMENTO è la struttura in cui viene esercitata l'attività di allevamento (es. capannone, stalla), ma anche un luogo aperto. Viene identificato con codice alfanumerico univoco di 8 caratteri, oltre al prefisso IT.

ALLEVAMENTO è un animale o l'insieme degli animali della stessa specie appartenenti allo stesso proprietario. L'allevamento viene caratterizzato dall'orientamento e dalla tipologia produttiva, con differenti informazioni associate a seconda dell'anagrafe considerata.

Dati produttivi

- Indirizzo produttivo
- Orientamento produttivo
- Tipologia/tecnica produttiva
- Fase produttiva
- Modalità di allevamento
- Capacità produttiva, numero max capi alloggiabili per ciclo



Allevamenti suini da autoconsumo



DECISIONE (UE) 2018/1669 DELLA COMMISSIONE del 6/11/2018 che abroga la decisione 2006/80/CE.

Da novembre 2018 vige l'obbligo di registrare in BDN dell'anagrafe zootecnica anche le aziende che allevano un solo suino che vengono censite come allevamenti familiari.

Obblighi di notifica

- DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 200 REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3

Il responsabile legale dell'azienda **entro 20 giorni dall'inizio dell'attività**, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.

Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati della struttura, oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale.

- PROVV 26MAG2005 - Manuale Operativo Anagrafe Bovina

Il proprietario dell'allevamento, **entro 20 giorni dall'inizio dell'attività** chiede al Servizio Veterinario competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale. Il detentore di ciascun allevamento è tenuto a comunicare, **entro sette giorni**, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'allevamento.

Modalità di notifica

3. Registrazione delle aziende.

La registrazione in BON di una nuova azienda è effettuata secondo le seguenti procedure informatizzate: a) il detentore degli animali o il suo delegato, presenta istanza allo Sportello unico attività produttive (SUA?) competente per territorio che, acquisite tutte le informazioni necessarie, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda. L'ASL, se del caso, registra l'azienda in BDN.

Lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)** è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la **creazione di imprese**, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^ legislatura



7 APR. 2015

ALLEGATO B Dgr n. 478 del

pag. 1/10

RICOGNIZIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) NELL'AMBITO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE A. ULSS DEL VENETO - SERVIZI SANITÀ ANIMALE (SSA) E SERVIZI IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE (SIAPZ)

RIF. (SA-ALL)	SETTORE ATTIVITA'	OGGETTO INTERVENTO	ADEMPIMENTI Az. ULSS	NOTE
SA-ALL1	DPR 317/90 Anagrafi zootecniche. Attribuzione codice struttura per nuovi insediamenti animali	apertura	INSERIMENTO IN BANCA DATI e ATTRIBUZIONE CODICE STRUTTURA	Procedimento automatizzato
		cessazione/cambio ragione sociale/aggiornamento dati anagrafici	AGGIORNAMENTO BANCA DATI	Procedimento automatizzato
SA-ALL2	Richiesta di valutazione compatibilità ambientale e sanitaria per a) nuovi allevamenti avicoli e suinicoli; b) cambio specie avicola allevata	Apertura/ cambio specie avicola	PARERE	Procedimento ordinario VALUTAZIONE REGIONALE

identificazione animali - regolamenti comunitari

- Regolamento (UE) 2016/429, che modifica e abroga taluni atti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli animali e in particolare l'articolo 269, inerente alla possibilità per gli Stati Membri di adottare misure supplementari rispetto a quelle stabilite nello stesso Regolamento in materia di identificazione e registrazione degli animali di interesse zootecnico e degli stabilimenti in cui essi sono ospitati e l'articolo 268, inerente alle azioni correttive ed alle sanzioni;
- Articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429,

Regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:

- il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;
- il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- il regolamento di esecuzione di esecuzione relativo alla registrazione di alcuni stabilimenti di acquacoltura e la tenuta dei registri di alcuni operatori pubblicato ai sensi dell'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del regolamento;

Identificazione animale

I mezzi di identificazione degli animali possono essere di diversi tipi, ma tutti devono rispondere a requisiti di inamovibilità, durata nel tempo, leggibilità, avere costi contenuti, non nuocere all'animale ed essere compatibili con i sistemi di allevamento.

A seconda della specie gli identificativi autorizzati sono: marchio auricolare, tatuaggio, identificativo elettronico (bolo ruminale, microchip iniettabile, marchio auricolare).



Il mezzo di identificazione porta impresso il codice dell'animale, che può essere univoco oppure di azienda.

I mezzi di identificazione sono generati per l'azienda.

I mezzi di identificazione una volta applicati all'animale non possono essere rimossi, pena sanzioni pecuniarie a carico dell'allevatore.

Identificazione bovini - Reg (UE) 653/2014

ALLEGATO I riporta l'elenco dei mezzi di identificazione ufficiali consentiti, al comma a) marchio auricolare convenzionale, a decorrere dal 18 luglio 2019 si sono aggiunti:

- b) identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico;
- c) identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale;
- d) identificatore elettronico sotto forma di transponder iniettabile.

Almeno un mezzo di identificazione deve riportare il codice visibile e leggibile

EN

Official Journal of the European Union

L 1

REGULATION (EU) No 653/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 May 2014
amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and
labelling of beef

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che
modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

Identificazione ovini Reg (CE) No 933/2008

Primo mezzo su orecchio sin :

marchio individuale

un identificatore elettronico
sotto forma di bolo ruminale
o di marchio auricolare.

Secondo mezzo su orecchio dx:

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera a):
un marchio auricolare,
un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari,
un tatuaggio (inapplicabile per gli animali oggetto di scambi intracomunitari);

b) un marchio auricolare di
materiale non degradabile, inalterabile e facile da
leggere per tutta la vita dell'animale e che non sia
riutilizzabile.

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera b):
un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare o di
bolo,
per animali non coinvolti in scambi intracomunitari, un identificatore
elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un
transponder iniettabile

Identificazione semplificata ovini



Per gli animali destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi e non destinati agli scambi si può utilizzare un marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice dell'azienda in cui l'animale è nato.

- Il sistema non compromette la tracciabilità degli animali sul territorio nazionale.
- Se gli animali sono detenuti oltre l'età di dodici mesi o sono destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati individualmente.

Identificazione suini

- Identificazione (codice identificativo dell'azienda di nascita+ eventuale ulteriore carattere per consorzi di tutela prosciutti) entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda di nascita (tatuaggio all'orecchio sinistro- sulla parte esterna delle cosce). In aggiunta al tatuaggio, si può apporre all'orecchio destro una marca auricolare (stesso codice).
- Mezzo di identificazione illeggibile o smarrito: uno nuovo conforme al precedente. Il nuovo codice di identificazione deve essere registrato nel registro in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.
- Sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi.

Tipologie dei mezzi identificativi autorizzati dal Ministero della salute per specie animale		
Mezzo identificativo	Specie animale	
marchio auricolare convenzionale	Bovini ovini e caprini Suini Camelidi cervidi	
marchio auricolare elettronico	Bovini Ovini e caprini Suini	
fascia per pastorale convenzionale	Equini di età inferiore a 12 mesi	
bolo ruminale	Bovini ovini e caprini	
transponder iniettabile;	Equidi Suini Ovini e caprini (in deroga) Camelidi Cervidi psittacidi	
tatuaggio	Suini Ovini e caprini (in deroga)	
anello applicato alla zampa	psittacidi	

Registro di stalla

Il detentore deve compilare in un tempo prestabilito il registro che contiene dati diversi, a seconda delle specie animali:

Per animali con **identificazione individuale**: codice dell'animale, anno o data di nascita e data di identificazione, data o mese e anno di morte dell'azienda, razza,

Per ogni **partita di animali**: numero di animali, anno di nascita e data di identificazione (nell'azienda di nascita), mese e anno di morte nell'azienda, razza,

Per gli animali che **arrivano nell'azienda**: azienda di provenienza (codice di identificazione o nome e indirizzo), data di arrivo,

Per gli animali che **lasciano l'azienda**: trasportatore e mezzo di trasporto, detenzione / macello di destinazione, data di partenza,

Censimento annuale degli animali.



Modalità di tenuta del registro aziendale

CARTACEO

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI													
Allegato IV													
Num. Ordine	Marchio di identificazione	Fascia	Sesso (M/F)	Codice della madre	CARICO O NASCITA				SCARICO O MORTE				Età (anni)
					Data di nascita	Data di nascita (GG)	Data di nascita (MM)	Data di nascita (AA)	Data di morte o vendita	Data di morte o vendita (GG)	Data di morte o vendita (MM)	Data di morte o vendita (AA)	

- ✓ vidimato per i bovini
- ✓ compilato a mano
- ✓ possibilità di errori



INFORMATIZZATO PRESSO L'ALLEVATORE

- ✓ gestionale aziendale
- ✓ possibilità di estrarre i dati per la corretta registrazione in BDN dei movimenti
- ✓ deve potere essere stampato al momento del controllo

INFORMATIZZATO IN BDN



- ✓ Comunicazione scritta della modalità al SV e registrazione in BDN
- ✓ non è mai richiesta stampa

da esibire al momento del controllo

Deve essere aggiornato **entro 3 gg dall'evento** e può essere tenuto in 3 modalità, indipendentemente dal fatto che l'allevatore registri direttamente le movimentazioni in BDN o abbia un delegato.

Passaporto bovino

Nota Ministero della Salute prot.n. 9384 del 10/04/2015

- abolizione dell'obbligo della stampa del passaporto per i nati dal 01/05/2015.

Legge n.154 del 28/07/2016

- abolizione dell'obbligo di accompagnamento del passaporto, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale. È buona pratica però che il passaporto, qualora presente, accompagni il capo nei suoi spostamenti sul territorio nazionale.

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE _____ AZIENDA U.S.L. _____

CODICE AZIENDALE (1) _____

COSELE e ALFABET (codificati per animali) _____

0429824/02

Denominazione (cognome e nome) _____ Cod. fiscale _____
Proprietario (cognome e nome) _____ Cod. fiscale _____

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marcia auricolare (1) _____ Sesso (M / F) Data di nascita _____
Razza _____ Marca della madre (1) _____ Entero (2)
Marca prealbero (1) _____ Codice paese d'origine _____ Data ingresso in stalla _____
Data di rilascio _____

CODICE A BARRI (cognome, nome e data di nascita) _____

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE _____

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento _____	1
Data ingresso in stalla ____/____/____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento _____	2
Data ingresso in stalla ____/____/____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento _____	3
Data ingresso in stalla ____/____/____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento _____	4
Data ingresso in stalla ____/____/____	Firma del detentore _____	


ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (4) in data ____/____/____
presso _____
Codice mattatoio _____
Comune _____ Prov. _____

(1) Azienda di nascita (o di prima importazione).
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(4) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente ritornati.
(5) Da compilare per gli animali macchi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(6) Cancellare la dicitura non corretta.

Passaporto bovino - obbligatorietà

Per ogni animale destinato al commercio all'interno dell'Unione, deve essere rilasciato un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata.



La presenza del passaporto viene controllata solo nei centri di raccolta.

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE _____ AZIENDA U.S.L. _____

CODICE AZIENDALE (1) _____

0429824/02

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marcia aziendale: _____ Sesso (M / F) _____ Data di nascita _____

Razza _____ Marca della madre (2) _____ Entero (3) _____

Marcia precedente (4) _____ Codice paese d'origine _____ Data ingresso in stalla _____

_____ Data di rilascio _____

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE _____

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Aziendale di destinazione: _____	Identificativo fiscale allevamento _____	1
Data ingresso in stalla _____ / _____ / _____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: _____	Identificativo fiscale allevamento _____	2
Data ingresso in stalla _____ / _____ / _____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: _____	Identificativo fiscale allevamento _____	3
Data ingresso in stalla _____ / _____ / _____	Firma del detentore _____	
Codice Aziendale di destinazione: _____	Identificativo fiscale allevamento _____	4
Data ingresso in stalla _____ / _____ / _____	Firma del detentore _____	

(5) Bovino Maschio intero richiesto a premio _____

(5) Bovino Maschio castrato richiesto a premio prima domanda _____

(5) Bovino Maschio castrato richiesto a premio seconda domanda _____

(1) Azienda di nascita (o di prima importazione)
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partorisce.
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(4) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente ritornati.
(5) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(6) Cancellare la dicitura non corretta.

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (6) in data _____ / _____ / _____

presso _____

Codice mattatoio _____

Comune _____ Prov. _____

BOVEX

Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro banche dati informatizzate.

BOVEX è un'interfaccia specifica collegata a TRACES, in modo da consentire lo scambio automatico dei dati di identificazione dei bovini tra le banche dati nazionali pertinenti. L'obiettivo è quello di digitalizzare i passaporti dei bovini, risparmiare tempo ed evitare errori mentre si introducono i dati del passaporto nelle banche dati nazionali al momento dell'arrivo degli animali.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014, ha introdotto la possibilità di riconoscere lo scambio elettronico dei dati del passaporto su basi di dati, **in futuro** in tal modo potrà essere eliminato il passaporto cartaceo.




ANAGRAFI

<https://www.vetinfo.it/>



CONTROLLI

Schema raccolta dati in anagrafe



Movimentazioni animali

Gli eventi riguardanti il singolo animale bovino (bufalino, ovino o caprino), come la nascita, la morte, la vendita, l'acquisto e la macellazione sono registrati nel sistema.

Allo stesso modo, i movimenti e la macellazione di partite di maiali, agnelli, capretti sono registrati con l'indicazione del numero e della categoria di animali movimentati.

Devono essere registrati anche i movimenti temporanei come il pascolamento o i movimenti verso fiere/mercati.

Nei suini è registrato anche il censimento annuale.



Dati relativi ai movimenti

Di solito le informazioni registrate comprendono la data del movimento, **l'allevamento dal quale è stato spedito** l'animale o il gruppo di animali, il numero di animali spostati o i singoli identificativi, **l'allevamento di destinazione**, il mezzo di trasporto e l'identificazione del gli estremi del documento di trasporto.

Quando il movimento è riferito a un gruppo di animali, il lotto deve essere identificato e descritto da dati specifici quali: numero di animali, sesso, età o categoria.

Mostra Menu

Dettaglio Movimentazione

Capo

Codice capo: Data di nascita:

Sesso:

Razza:

Ingresso

Data ingresso: Motivo ingresso:

PROVENIENTE DA PAESE COMUNITARIO

MOVIMENTAZIONE DI USCITA NON PRESENTE



Comunicazione movimentazioni


Un sistema di raccolta delle informazioni efficiente ed efficace richiede comunicazioni tempestive e corrette.

Le tempistiche delle notifiche ed i dati da comunicare dipendono dalla specie e dal tipo di evento.

Alcuni esempi

- **Bovini** entro 7gg vanno notificate le movimentazioni in entrata ed in uscita e la morte del capo in azienda. La nascita deve essere comunicata entro **7gg dalla marcatura** (entro 20 gg dalla nascita).
- **Suini** entro 7gg vanno notificate le movimentazioni in entrata ed in uscita. Le nascite e le morti vanno notificate cumulativamente con il censimento annuale.

Calendario



dicembre 2019

lu	ma	me	gi	ve	sa	do
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Modello 4 elettronico

DM 28/06/2016 pubblicato in G.U. del 02/09/2016 nuovo modello 4 e nuove modalità di compilazione.

Per incentivare la compilazione elettronica del modello 4 si sono aggiunte le seguenti possibilità di informatizzazione che si integrano tra loro:

- allevatore, anche se ha dato delega per l'alimentazione della BDN ad un altro soggetto, può accedere al sistema per rendersi indipendente nella compilazione del modello 4;
- trasportatore con specifica delega da parte dell'allevatore
- funzione per acquisizione diretta dei dati dai gestionali aziendali degli allevatori



Modello 4 e flusso informazioni




Disposizioni in materia di registrazione in BDN delle movimentazioni di capi bovini, ovicaprini e suini

Ministero della Salute nota prot. n. 17569- 26/06/2019-DGSAF-MDS-P

Le **movimentazioni in uscita ed in ingresso** in allevamento verranno registrate **in automatico a partire dal modello 4 informatizzato** il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l'intervallo sarà di tre giorni.

Tale registrazione **costituirà comunicazione all'Autorità Competente** ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n.1760/2000 per i bovini; dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 21/2004 per gli ovicaprini; dell'art. 4 del Decreto legislativo 200/2010 e dell'art. 4 della Direttiva (CE) n. 2008/71 per i suini.

Nota Ministero della Salute prot.n. nota DGSAF 17569-26/06/2019



BDN **genererà un messaggio** per l'allevatore o suo delegato per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata per l'allevamento.

L'allevatore o suo delegato, se necessario, **dovrà modificare** le informazioni (sugli animali, sulla data di uscita o di ingresso) presenti nel sistema.

La modifica delle informazioni effettuata **dopo i sette giorni (tre giorni per registro in BDN)** sarà considerata un **ritardo** con le conseguenze previste dalla normativa in materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la **condizionalità e gli altri aiuti comunitari**.

Nota Ministero della Salute prot.n.3960-19/02/2020-DGSAF-MDS-P

Procedura di registrazione in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato **dal 02/03/2020 per i bovini** e dal 23/03/2020 per gli avicoli.

Al mattino del settimo giorno dalla data di partenza indicata nel modello 4 informatizzato (terzo giorno se allevamento con registro informatizzato), la BDN registra la movimentazione in uscita e l'eventuale entrata.

L'operatore può registrare le movimentazioni operando autonomamente e in anticipo rispetto al termine previsto per la procedura automatica.

Per le altre specie **la registrazione del modello 4 non comporta l'assolvimento della notifica**: deve essere mantenuto il flusso informativo in presenza di un delegato.

Modello 4 e flusso informazioni

Movimenti in uscita

- L'operatore, ove ritenga necessario, può modificare entro 7 giorni (3 giorni per gli allevamenti bovini che hanno il registro informatizzato in BDN) le informazioni presenti nel sistema sul numero di animali e sulla data di uscita degli stessi.
- L'eventuale modifica della registrazione in BDN effettuata oltre tale termine è considerata un ritardo di comunicazione, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la condizionalità e gli altri aiuti comunitari.
- Se la movimentazione non è effettuata, l'operatore annulla il modello immediatamente o comunque prima della scadenza dei tempi precedentemente indicati. Per annullamenti effettuati dopo tale scadenza, al fine di cancellare il modello, l'operatore deve prima eliminare le movimentazioni collegate al modello stesso.

Movimenti in entrata

- La BDN genera un messaggio per l'operatore e segnala la presenza di documenti di trasporto informatizzati in entrata per il suo stabilimento/allevamento.
- L'operatore dello stabilimento/allevamento indicato come destinatario degli animali può rifiutare il modello 4 (=non si genera la movimentazione di ingresso)

Modalità di notifica

Il detentore può:

- collegarsi direttamente e registrare le informazioni a sistema entro 7 giorni (notifica)
 - in caso di soccida il soccidante/ proprietario si può sostituire al soccidario/detentore;
- delegare uno degli Organismi autorizzati (CAA- APA), il veterinario aziendale o il Servizio veterinario – che devono registrare i dati entro 7 giorni (3 gg per bovini con gestione diretta in BDN e 5 gg per avicoli) dalla ricezione dei documenti/file che devono essere notificati dall'allevatore nei tempi prescritti.

0000410-10/01/2020-DGSAF-MDS-P

Nei casi in cui, il modello 4 non è stato compilato in modalità informatica (oramai cosa difficile), gli operatori degli stabilimenti/allevamenti di origine e di destinazione sono obbligati a registrare in BDN, entro sette giorni dall'evento (tre giorni per l'allevatore di bovini che si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato), le informazioni inerenti alle movimentazioni con le modalità previste dalle procedure operative finora vigenti.

Nello stesso modo dovranno essere registrate le movimentazioni in ingresso degli animali provenienti dall'estero.

dicembre 2019

lu	ma	me	gi	ve	sa	do
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

dicembre 2019

lu	ma	me	gi	ve	sa	do
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5




Ricetta elettronica



Alla base del corretto funzionamento del sistema di tracciabilità del farmaco vi sono le anagrafi ufficiali preesistenti tra cui:

- gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti con l'indicazione delle scorte (art. 81 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i.);
- gli operatori del settore dei mangimi autorizzati alla produzione per l'autoconsumo di mangimi medicati ed utilizzatori prodotti intermedi per autoconsumo.

Flusso ricetta elettronica




Modello 4 – compilazione ICA

In alternativa alla compilazione diretta in BDN degli allegati previsti dalle I.C.A. (elenco animali con i trattamenti, etc), al fine di venire incontro ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni di categoria ed in fase di prima applicazione, il Ministero ha consentito di allegare un file pdf recuperabile dalla documentazione disponibile in azienda ovvero dagli applicativi gestionali in uso nelle aziende.

Il registro elettronico del farmaco consentirà la compilazione in automatico dei trattamenti

Controlli anagrafe e condizionalità



CHECKLIST

-
-
-
-



Controlli anagrafe e condizionalità

PROTOCOLLO D'INTESA del 10.05.2012 vigente sino al 2020 tra MIPAAF, Ministero della Salute, Regioni, Agea Coordinamento.

Considerata la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione dei controlli, è opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari delle Az- ULSS.

A livello regionale il protocollo è stato attuato tramite una convenzione tra **Regione Veneto** – Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (DGRV 1236/2014) ed Organismo Pagatore Regionale **AVEPA** (Decreto Avepa n. 85/2014) in cui vengono concordate le modalità di selezione del campione, di realizzazione del controllo, di interscambio dei dati.

Per l'ammissibilità i controlli per ogni misura sono effettuati sia dai Servizi Veterinari che dall'AVEPA con le stesse modalità.

Controlli sull'applicazione delle norme di anagrafe

I controlli vengono effettuati dal Servizio Veterinario, ma nelle diverse fasi dalla programmazione e alla successiva rendicontazione, le informazioni vengono rese disponibili all'organismo pagatore.

La numerosità di allevamenti da controllare viene determinata annualmente dalla Regione e deve soddisfare:

- la normativa comunitaria e nazionale in materia di anagrafe che fissa il numero minimo di aziende da controllare ogni anno in base al patrimonio zootecnico,

Bovini/ Bufali	Ovini/Caprini		Suini
3% aziende aperte con almeno un capo	3% aziende aperte con almeno un capo	5% dei capi presenti	1% Aziende aperte

- la normativa comunitaria in materia di condizionalità ed ammissibilità in base al numero di CUAА richiedenti.

Analisi del rischio



La normativa di riferimento-Reg (CE) N. 1082/2003, Reg (CE) N. 1034/2010, Reg (CE) N. 1505/2006, D.lvo 26 N. 200 del 26/10/2010- prevede che l'Autorità Competente scelga gli allevamenti da controllare in base all'analisi del rischio e ne individua i [criteri](#).

In Regione Veneto, dal 2018 gli allevamenti bovini sono selezionati **a livello regionale**, attribuendo ad ogni allevamento un punteggio dato dalla somma dei punti ottenuti per singolo criterio di rischio analizzato in modo automatizzato in Banca Dati Regionale. Dal 2019 anche quelli degli ovi-caprini sono stati determinati dalla Regione.

Alcune tipologie di allevamento vengono controllate tutti gli anni.

Fattori considerati nell'analisi del rischio

- allevamenti mai controllati;
- numero di animali dell'azienda, calcolato come presenza media di capi su base mensile;
- presenza di precedenti focolai di malattie infettive denunciabili;
- cambiamenti significativi rispetto alla situazione aziendale (nuovi allevamenti o variazioni a livello di ragione sociale e detentore);
- risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti;
- corretta comunicazione dei dati all'autorità competente: percentuale di movimenti segnalati nei tempi prescritti (grado di scostamento rispetto alla media regionale);
- numero di richieste di duplicati marca e numero di marche duplicate richieste: scostamento dalla media regionale rispetto ai capi presenti in stalla nell'anno precedente per il tipo di allevamento;
- % informatizzazione del modello 4 rispetto ai movimenti di uscita registrati.

Fasi del controllo

Presentazione del controllo di Condizionalità

Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento

Verifica della consistenza



Verifica della identificazione



Verifica della registrazione

Verifica del registro e dei modelli 4



Presentazione controllo

Strettamente collegato alla condizionalità, necessità di indicare:

- l'appartenenza o meno dell'azienda al **Campione Condizionalità**, ai fini della trasmissione agli Organismi Pagatori (OP) dei risultati dei controlli utilizzabili per la Condizionalità;
- l'informazione è prestampata nella check list;


Ad AVEPA vengono resi disponibili però anche i controlli che hanno esito sfavorevole non ricadenti nel campione condizionalità

Verifica della consistenza



- comprende tutti i capi presenti in azienda, anche i capi che per età possono non essere stati ancora identificati. Questa evenienza viene indicata nel campo note;
- tramite conteggio fisico dei capi, laddove il numero dei capi lo consenta, per **suini, ovini, caprini**, mediante metodo di verifica alternativo al conteggio utilizzando:
 - registro di carico e scarico aziendale
 - programmi gestionali informatici in uso presso l'allevamento
 - stima, effettuata in base alla capacità strutturale dell'allevamento, della categoria e dell'età dei capi
 - altre evidenze acquisite durante il controllo

Verifica consistenza



Confronto di quanto rilevato con quanto riportato nel registro di stalla detenuto in azienda e con quanto registrato in BDN.

Verifica della identificazione



Capi identificati in maniera non corretta con un solo auricolare.

Verifica dell'ordinativo del duplicato (con data precedente a quella dell'eventuale preavviso del controllo)

SI



Il capo è correttamente
identificato

NO



Verifica della procedura **controllo marche in azienda** e della
frequenza con cui vengono fatti gli ordinativi di duplicati

SI



ESITO FAVOREVOLE

NO



ESITO SFAVOREVOLE

Verifica registro di stalla



VERIFICA REGISTRO AZIENDALE

Registro informatizzato in BDN

Registro informatizzato/Registro cartaceo in azienda

Presenza del registro aziendale

SI NO

Registro aziendale conforme

SI NO

Registro aziendale compilato in ogni sua parte

SI NO

Elementi di verifica sono: presenza, rispondenza al fac-simile previsto dalla normativa e compilazione completa.

Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale**	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento**	

L'aggiornamento viene verificato tramite i modelli 4 ed altri documenti ufficiali presenti in azienda.

Tempi di notifica



Il periodo oggetto di controllo è l'anno relativo alla domanda di premio e riguarda tutti i capi movimentati nel periodo (anche quelli usciti e non presenti al momento del controllo):

- Il riscontro è fatto tramite procedure informatizzate che evidenziano discrepanze nei dati registrati (data movimento – data di notifica).

La ritardata o la mancata notifica non vengono segnalate come anomalie nella check list nel caso in cui si trovino documenti probanti il rispetto dei termini da parte dell'allevatore a seguito della verifica documentale effettuata dal controllore.

Inadempienze anagrafe



Inottemperanza agli obblighi di identificazione mediante apposizione dei marchi auricolari	Da 250 a 1.500 € fino ad un massimo di 3.000 € per capo
Sostituzione o rimozione dei marchi senza autorizzazione della A. S. .	Da 1000,00 a 6000,00 per capo
Mancata iscrizione in BDN del capo entro 7gg. dalla marcatura e non rispetto delle procedure stabilita dal manuale operativo	da 100,00 a 600,00 € per ogni capo

Omessa istituzione del registro aziendale	da 3.000,00 a 18.000,00 €
Omessa compilazione in ogni sua parte del registro aziendale	da 500,00 a 3.000,00 €
Omessa comunicazione all'A. c. entro 7 gg. Delle movimentazioni dall'azienda compresa la macellazione	da 100,00 a 600,00 €

Inadempienze anagrafe



Non ottemperanza obblighi di cui al comma 3 art.4 (registrazione movimenti in BDN)	da 1.000 a 6.000€
Non ottemperanza obblighi di cui al comma 7 art.4 (registrazione macellazioni)	da 300 a 1.800€
Non ottemperanza obblighi di cui al comma 4 art.4 (modello IV)	da 150 a 600€

PRESCRIZIONE

art. 4 Dlvo n. 58 del 29/01/2004,

art.9 comma 11 Dlvo n.200 del 26/10/2010

Se primo accertamento in una azienda, se le violazioni possono essere sanate garantendo la identificazione degli animali, la autorità può prescrivere al detentore gli adempimenti per la regolarizzazione delle violazioni accertate IN UN TEMPO MAX DI 15GG (o inferiore se per il tipo di violazione la norma comunitaria prevede tempi più brevi)



Dr. Fabio CURTO

fabio.curto@aulss2.veneto.it

Creative commons

- <https://pixabay.com/it/lista-della-spesa-invia-penna-mano-707760/>
- <http://primgazeta.ru/>
- <https://clipartfest.com/categories/view/73caf0cd978649d701f9baf276b725c995464986/clipart-draft-stamp.html>
- <https://pixabay.com/it/stampante-computer-hardware-159612/>
- <https://pixabay.com/it/portatile-monitor-freccia-top-651723/>
- <https://pixabay.com/it/computer-schermo-apple-felice-304585/>
- <https://pixabay.com/it/rottami-archivio-file-2049626/>
- https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pecore_agnelli_razza_sarda.jpg#globalusage
- <https://pixabay.com/it/photos/coniglietto-coniglio-erba-pasqua-3939052/>
- <https://pixnio.com/it/animali/capre/ritratto-animale-bestia-capra-erba>
- <https://pixabay.com/it/photos/grazie-font-colorato-parola-colore-2744232/om/it/photos/baita-mucca-pascolo-mucche-stalla-2540113/>
- <https://pixabay.com/it/photos/pollo-animale-pollame-gallina-2176556/>
- <https://www.pexels.com/photo/2-hands-holding-1-jigsaw-puzzle-piece-each-164531/>
- <https://pixabay.com/it/photos/agnello-azienda-agricola-pecore-3910807/>
- <https://pixabay.com/it/illustrations/web-rete-programmazione-3706551/>
- <http://www.printitalia.net/krimp>
- <https://pixabay.com/it/illustrations/lista-di-controllo-controllo-elenco-2042579/>
- <https://www.pexels.com/it-it/foto/agricoltura-alberi-azienda-agricola-campo-1671846/>
- <https://www.publicdomainpictures.net/it/view-image.php?image=37529&picture=calendario-icone-clipart>
- <https://pixabay.com/it/illustrations/icona-sondaggio-controllo-modulo>
- <https://www.publicdomainpictures.net/pictures/60000/velka/numbers-1376742539qAa.jpg2967800/>
- <https://pxhere.com/it/photo/1444327>
- <https://www.flickr.com/photos/lastquest/2650973034>

Normativa



Direttiva 92/102/CEE del 27/11/1992
Direttiva 97/12/CE del 17/03/1997
Reg (CE) N. 1760/2000 del 17 luglio 2000
Reg (CE) N. 911/2004 del 29 aprile 2004
Reg(UE) n. 653/2014 del 15 maggio 2014
Reg (CE) 2017/949 del 2 giugno 2017
2006/28/CE: Decisione del 18 gennaio 2006
DPR 30 aprile 1996, n 317
Circolare 14 agosto 1996, n. 11
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196
DPR19 ottobre 2000, n. 437
DM 31 gennaio 2002
DM 07 giugno 2002
DM 05 luglio 2002
OM 19 giugno 2003
D. l.vo 29 gennaio 2004 n.58
DGR n.472 del 18/07/2000
DGR n.2226 del 09/08/2002
DM 13 ottobre 2004
Prov. Conf. Stato-Regioni del 26/05/2005
DM 23 gennaio 2007
Legge n.154 del 28/07/2016
DM 28/06/2016

Normativa



Reg (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008 - metodi di identificazione degli equidi; DM 29/12/2009 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE;

Direttiva n.71 del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione ed alla registrazione dei suini
Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; Regolamento (CE) n.21/2004 del 17/12/2003 Istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;

DM 13 novembre 2013 Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole;

Decreto 8 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura.

Decreto 4 dicembre 2009 – Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e Decreto 11 agosto 2014 – manuale operativo;

Decreto 2 marzo 2018: Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di animali di altre specie.

REG. (EC) No. 1082/2003



Regolamento	Modalità di selezione allevamenti
numero di animali dell'azienda	Numero medio di capi presenti nel corso dell'anno precedente
implicazioni per la salute	Precedenti focolai
cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti	I nuovi allevamenti che hanno aperto nel corso dell'anno precedente
risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti	Allevamenti che hanno avuto una irregolarità
corretta comunicazione dei dati all'autorità competente	Allevamenti che nell'anno precedente non hanno notificato movimenti e/o che non hanno comunicato l'uscita per macellazione
	Allevamenti che nell'anno precedente hanno avuto un ritardo nella notifica dei movimenti
altri parametri definiti dallo Stato membro	Indagine relativa alle frodi comunitarie, quando il controllo viene eseguito su richiesta di altri Organi/Enti
	altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
	indagine relativa all'igiene degli allevamenti
	Capi che arrivano al macello con identific./documentazione non corretta.
	Proroga alla marcatura

REG. (EC) No. 1505/2006



regolamento	Modalità di selezione allevamenti
numero di capi di un'azienda	Capacità potenziale allevamenti
considerazioni relative alla salute degli animali	Precedenti focolai
cambiamenti significativi rispetto alla situazione nei precedenti periodi d'ispezione annuale	I nuovi allevamenti che hanno aperto nel corso dell'anno precedente
risultati dei controlli effettuati nei precedenti periodi d'ispezione	Allevamenti che hanno avuto una irregolarità
adeguata comunicazione di informazioni all'autorità competente	Nessuna iscrizione capi marcati singolarmente nell'anno precedente
	Mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale
	Ritardi di registrazione di capi campionati
	Allevamenti che nell'anno precedente hanno avuto un ritardo nella notifica dei movimenti singoli capi
altri parametri definiti dallo Stato membro	Capi che arrivano al macello con identific./documentazione non corretta, altre indagini degli organi di polizia giudiziaria, indagine relativa all'igiene degli allevamenti , indagine relativa alle frodi comunitarie.

D.LvoN. 200 del 2010



Regolamento	Modalità di selezione allevamenti
numero di animali	Capacità potenziale
implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai	Dato gestito direttamente dai Servizi veterinari
variazioni dell'entità dei premi	Non indicare in check list
cambiamenti della situazione aziendale	I nuovi allevamenti che hanno aperto nel corso dell'anno precedente
infrazioni riscontrate negli anni precedenti	Allevamenti che hanno avuto una irregolarità
comunicazione dei dati dell'azienda all'autorità competente	Allevamenti che nell'anno precedente non hanno comunicato l'uscita per macellazione o che non hanno comunicato mai movimentazioni Assenza di censimento nell'anno precedente
ritardi notifica eventi in BDN	Allevamenti che nell'anno precedente hanno avuto un ritardo nella notifica dei movimenti (di uscita e di entrata)
indagine relativa alle frodi comunitarie	Quando il controllo viene eseguito su richiesta di altri Organi/Enti
indagine relativa all'igiene degli allevamenti	Verifiche dei Servizi Veterinari
altre indagini degli organi di polizia giudiziaria	Quando il controllo non è eseguito dal Servizio Veterinario
segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione	Capi che arrivano al macello con identificazione/documentazione non corretta.
casuale (random)	Campione estratto con criterio di casualità